

xı Legislatura atti consiliari

## RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

## PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 1

<<Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali e di elettorato passivo alle elezioni regionali>> ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 1.1) **RITIRATO** L'articolo 1 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 2.1) **RITIRATO** L'articolo 2 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 3.1) **RITIRATO** L'articolo 3 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 4.1) **RITIRATO** L'articolo 4 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 5.1) **RITIRATO** L'articolo 5 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 6.1) **RITIRATO** L'articolo 6 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 7.1) **RITIRATO** L'articolo 7 è soppresso.

## LAURI

Emendamento modificativo (pagina 7.2) **APPROVATO**All'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'articolo 59 della legge costituzionale 1/1963 è sostituito dal seguente:

<< Art. 59

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN SERGO, USSAI Emendamento soppressivo (pagina 7.3) **APPROVATO** 1. Il comma 2 dell'articolo 59 come sostituito è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 8.1) **RITIRATO** L'articolo 8 è soppresso. ZIBERNA, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 9.1) **RITIRATO** L'articolo 9 è soppresso.

## ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 9.2) NON APPROVATO

- 1. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole <<a decorrere dalla data stabilita con legge regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento, secondo la scadenza naturale dei loro organi elettivi>>.
- 2. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- <<2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni o alla Regione e la successione nei rapporti giuridici.>>.